

BANDO PUBBLICO

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione –
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2018.

Con D.M. 31 maggio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 166 del 19 luglio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito alla Regione siciliana, quale fondo relativo alla Morosità Incolpevole, l'importo di € 1.001.103,04 per l'anno 2018 (utilizzabili € 900.000,00).

Con D.M. del 31 maggio 2019, pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Generale - n. 116 del 17/07/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato la possibilità alle Regioni di riallocare sul Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, di cui all'art.11 delle Legge 9 dicembre 1998, n.431 e ss.mm.e.ii., le risorse non utilizzate relative al Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'art.5, comma 6 del D.L. 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, annualità 2014-2018, ammontanti complessivamente ad € 5.325.054,87.

Con D.M. del 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 216 del 14 settembre 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Regione siciliana, per le finalità di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, l'importo di € 719.361,27 per l'anno 2019.

Con Determina Dirigenziale n.11393 del 7 ottobre 2019 il Comune di Palermo – Area della Cittadinanza - Settore Cittadinanza Solidale - Servizio Dignità dell'Abitare – ha determinato di liquidare a questo Assessorato la somma di € 1.880.677,58, derivante dal fondo 2014 non assegnato;

Nella considerazione che con D.D.G. Del 16/10/2015 questo Dipartimento ha provveduto a ripartire ai Comuni dell'Isola le ultime risorse pervenute relative al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - anno 2014 -, con il presente Bando, in applicazione al D.M. del 31 maggio 2019, si riportano le ulteriori risorse che si renderanno disponibili.

Si rappresenta che, al fine della successiva ripartizione, le risorse messe a disposizione con il D.M. del 4 luglio 2019 verranno incrementate dalle ulteriori somme derivanti dalle risorse non utilizzate relative al Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'art.5, comma 6 del D.L. 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, annualità 2014-2018 e parte della somma relativa al medesimo Fondo, trasferito alla Regione siciliana per l'anno 2018.

Richiamato l'incontro tenutosi con l'A.N.C.I. Sicilia, in ordine alla definizione del bando in parola, giusto verbale del 15.01.2020;

Atteso che il presente Bando impartisce le direttive e attribuisce gli adempimenti per pervenire alla ripartizione della quota del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'anno 2018;

Si da atto che la ripartizione verrà effettuata sulla scorta delle risorse che si renderanno disponibili e così determinate:

Somma derivante dal Comune di Palermo Determina Dirigenziale n.11393 del 7 ottobre 2019	€1.880.677,38	Somma utilizzabile derivante dal Comune di Palermo Determina Dirigenziale n.11393 del 7 ottobre 2019	€1.880.677,58
Somma derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anni 2014/2017	C 4.323.931,83	Somma utilizzabile derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anni 2014/2017	C 4.200.000,00
Somma derivante dal Fondo morosità Incolpevole anno 2018	€1.001.103,04	Somma utilizzabile derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2018	E 900.000,00
Assegnazione anno 2019 art.11 L.431/1998 — D.M. 04/07/2019	€ 719.361,27	Assegnazione utilizzabile anno 2019 art.11 L.431/1998 — D.DI. 04/07/2019	€ 719.361,27
		TOTALE	€ 7.700.038,85

REQUISITI

A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l'ottenimento del sostegno in argomento:

- avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);
- essere titolari, per l'anno di riferimento 2018, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato;
- presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, che, per l'anno 2018, assomma ad €13.192,92 (Circolare INPS n. 44 del 22/03/2019), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti essere inferiore al 14%.

Si rappresenta che il riferimento alle pensioni INPS è puramente indicativo del reddito e non significa che la graduatoria di "Fascia A" sia riservata ai soli pensionati INPS, ma include chiunque abbia un reddito inferiore a tale limite;

Fascia "B"

2. Reddito annuo complessivo 2018 del nucleo familiare, non superiore a quello determinato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana di cui al D.D.S. n. 2212 del 07/08/2018, pari ad € 15.151,45, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% .

3. Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 (prodotti nell'anno 2018) e l'ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2018, va rilevato dal contratto di locazione;

4. Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore) debitamente registrato.

I contratti di locazione non possono essere stati stipulati tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale) e ciò a pena di esclusione dal beneficio.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

- Il contributo teorico calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii;

- Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;

- L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE "zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14⁰/o l'incidenza del canone sul reddito di fascia "A"; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di

€3.098,74. Parimenti, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24⁰/o l'incidenza del canone sul reddito di fascia "B"; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall'art. 2 del D.M. 7 giugno 1999.

E' fatta salva la possibilità di incremento del 25⁰/o dei limiti di reddito per i casi previsti dall'art. 2, comma 4, del citato D.M. Iavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere, eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia "A" non dovrà superare il limite massimo di € 16.491,15, mentre quello di fascia "B" non potrà superare il limite massimo di € 18.939,31.

Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è diminuito, per ogni figlio a carico, di € 516,45; dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o assimilato, il reddito andrà ulteriormente abbattuto del 40%, come previsto dall'art. 21 della legge n.457/78.

Decorsi i termini dall'acquisizione delle istanze da parte dei Comuni, questa Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili, fissando la percentuale dell'entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in corso per cessazione locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.

GRADUATORIE

La distinzione dei beneficiari avverrà mediante una graduatoria formulata in funzione del coefficiente derivante dal rapporto tra il canone di locazione, al netto degli oneri accessori, e il valore ISEE, relativo all'anno 2018;

Per determinare in modo univoco l'inserimento dei beneficiari in graduatoria, si rammenta che, dopo i dovuti abbattimenti, gli stessi devono possedere un reddito compreso tra € 0,00 e € 13.192,92 (Fascia "A") e tra € 13.192,93 e € 15.151,45 (Fascia "B") e che questo limite può essere superato, come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 4, del D.M. 7 giug no 1999, ma non potrà superare il limite massimo di € 16.491,15 (Fascia "A") e di € 18.939,31 (Fascia "B").

L'accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella Regione siciliana, così come previsto dal comma 13 dell'art. 11 della Legge 6 agosto 2008 n. 133. Il contratto di locazione dell'alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell'anno 2018, con la residenza del nucleo familiare.

I conduttori che hanno usufruito delle detrazioni di cui all'art. 16 del T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi), per effetto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 4 aprile 2008, vanno esclusi dal beneficio del contributo in argomento.

Al fine di soddisfare più beneficiari, questa Amministrazione si riserva di erogare una percentuale inferiore al 100% del contributo previsto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare ai rispettivi Comuni di residenza, a pena di decadenza dal beneficio, oltre alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione:

- 1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sotto la personale responsabilità;
- 3) copia conforme del contratto di locazione, debitamente registrato;
- 4) ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F.23, anno 2018, ove dovuto;
- 5) attestazione ISE, riferita alla dichiarazione anno 2019 (su redditi anno 2018) o autocertificazione, qualora il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
- 6) attestazione ISEE, riferita riferita alla dichiarazione anno 2019 (redditi 2018) o autocertificazione, qualora il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
- 7) Codice I.B.A.N., per l'accreditamento del contributo.